

101416 24.9

COMUNE DI VICENZA

VERBALE DI GARA

In Vicenza, nella Residenza comunale, addì 9 nove del mese di dicembre 2014 duemilaquattordici alle ore 15:00.

Premesso:

- che in data 10 e 18 novembre 2014 la Commissione di gara per l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi comunali e giudiziarie del Comune di Vicenza e delle sedi della Biblioteca Civica Bertoliana, aveva esaminato la documentazione amministrativa relativa ai trentatré plichi pervenuti;

- che nel corso delle suddette sedute della Commissione di gara è stato rilevato che le seguenti ditte partecipanti: Consorzio Europeo Multiservice e la consorziata Clean Service s.a.s., Gareri Servizi Ambientali srl, PulService s.r.l., Infinitas Multiservizi Consorzio Stabile S.C. a R.L., Gestione Servizi Integrati s.r.l., SE. GI. Servizi Globali Integrati s.r.l., Centro Servizi Consorzio e la consorziata Italiana Servizi s.r.l., Grattacaso Società di Servizi, Skill Società Consortile a r.l. Consorzio Stabile, Gamba Facility Management S.p.A., Kuadra S.p.A., L'Ambiente s.r.l., PFE S.p.A., Mast S.c. a r.l., PdP Soc. coop., Società gestione Servizi s.r.l. e Cooperativa Europa Servizi, in ordine alla dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, hanno presentato delle referenze bancarie non conformi a quanto richiesto dalla stazione appaltante, a pena di esclusione, al punto 13.2 del disciplinare di gara e segnatamente: *"tale attestazione dovrà fare esplicitamente riferimento, a pena di esclusione, all'oggetto della presente gara, al relativo importo, nonché riportare almeno la seguente dicitura è in possesso delle capacità finanziarie ed economiche per fare fronte agli impegni della gara d'appalto di cui all'oggetto"*: in conseguenza di ciò si è stabilito che, ai sensi del combinato disposto degli artt.38, comma 2/bis, e 46, comma 1/ter, del D.lgs 163/2006 e s.m.i., si sarebbe proceduto alla richiesta della regolarizzazione delle dichiarazioni da parte dei concorrenti individuati, con pagamento della relativa sanzione pecuniaria.

- che, nel corso della seduta di gara del 10 novembre 2014 è stato rilevato inoltre che:

- la documentazione amministrativa presentata dalla ditta Pulitori ed Affini S.p.A. in associazione temporanea con Infinitas Multiservizi Consorzio Stabile S.C.a R.L., difetta della dichiarazione di cui al punto 15.21 lett. b) del disciplinare di gara recante *"l'impegno, in caso di aggiudicazione di uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai*

Olga
Alcibi
Carlo

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE"; inoltre, la ditta Infinitas Multiservizi Consorzio Stabile S.C.a R.L. omette l'indicazione del numero delle posizioni INPS e INAIL;

- la ditta Gareri Servizi Ambientali srl, in ordine alla dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, dichiara di aver eseguito nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando (2011-2012-2013) almeno un contratto per almeno € 800.000,00, indicando l'esecuzione di un servizio dall'anno 2007 ed un importo complessivo; da tale dato la Commissione non è in grado di evincere chiaramente il possesso del requisito richiesto.
 - Per queste ultime fattispecie, valutatane la relativa tipicità, ai sensi del disposto dell'art.46, comma 1, del D.lgs 163/2006 e s.m.i. si procederà alla richiesta di regolarizzazione delle dichiarazioni presentate.
- che nel corso della seduta di gara del 18 novembre 2014 è stato rilevato inoltre che:
- Il Consorzio Stabile Mast S.c.a r.l. con sede in Roma ha presentato l'atto costitutivo del consorzio in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, mentre al punto 15.16 del disciplinare di gara veniva espressamente richiesto di inserire nella busta A "documentazione amministrativa", a pena di esclusione, l'atto costitutivo e Statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, come, peraltro, ulteriormente già chiarito con la comunicazione n. 4 alle FAQ pubblicate nel Sito istituzionale dell'Ente. Ai sensi del combinato disposto degli artt.38, comma 2/bis, e 46, comma 1/ter, del D.lgs 163/2006 e s.m.i. si è proceduto con la richiesta della regolarizzazione della documentazione, con pagamento della sanzione pecuniaria.
 - Unilabor Società Consortile a r.l. ha presentato l'atto costitutivo del consorzio in copia conforme all'originale mentre al punto 15.16 del disciplinare di gara veniva espressamente richiesto di inserire nella busta A "documentazione amministrativa", a pena di esclusione, l'atto costitutivo e Statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, come peraltro ulteriormente già chiarito con la comunicazione n. 4 alle FAQ pubblicate nel Sito istituzionale dell'Ente. Ai sensi del combinato disposto degli artt.38, comma 2/bis, e 46, comma 1/ter, del D.lgs 163/2006 e s.m.i. si è proceduto con la richiesta della regolarizzazione della documentazione, con pagamento della sanzione pecuniaria.

Allegato
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

➤ le ditte del costituendo R.T.I. Meranese Servizi S.p.A. e Pulistar s.r.l. hanno presentato le referenze bancarie in copia dichiarata conforme all'originale, mentre al punto 15.6 del disciplinare di gara veniva espressamente richiesto di inserire nella busta A "documentazione amministrativa", a pena di esclusione, le referenze bancarie di cui al paragrafo 13.1.2 del disciplinare di gara, in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Ai sensi del combinato disposto degli artt.38, comma 2/bis, e 46, comma 1/ter, del D.lgs 163/2006 e s.m.i. si è proceduto con la richiesta della regolarizzazione della documentazione, con pagamento della sanzione pecuniaria;

- che nel corso della seduta di gara del 18 novembre 2014 sono state estratte per la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. le seguenti ditte: ditte Gruppo New Progress s.r.l. Soc.Cons. con sede legale in Milano, L'Operosa Società Cooperativa a r.l. con sede in Granarolo dell'Emilia (BO), L'Ambiente s.r.l. con sede in Messina e GE.S.A.P. s.r.l. con sede legale in Roma.

- che con avviso pubblicato sul sito internet della stazione Appaltante www.comune.vicenza.it alla sezione "gare per servizi" in data 04/12/2014, come previsto dal punto 18.2.2 del disciplinare di gara, la Commissione è stata riconvocata per il giorno 9 dicembre 2014 alle ore 15:00 per la verifica della documentazione pervenuta in seguito alle richieste di regolarizzazione inviate ad alcuni dei concorrenti ai sensi del combinato disposto degli artt.38, comma 2/bis, e 46, comma 1/ter, del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e per l'esame della documentazione acquisita ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa in capo ai concorrenti sorteggiati nonché per valutare l'ammissione o meno dei concorrenti suddetti.

Ciò premesso, oggi alle ore 15.15, alla presenza della Signora Milan Cinzia, istruttore direttivo del Settore Provveditorato, gare e contratti, con funzioni di segretario verbalizzante, si è riunita la Commissione di gara, composta dai Signori:

- Pretto dott.ssa Alessandra, Direttore del Settore "Provveditorato, Gare e Contratti", Presidente
- Casarotto Laura, funzionario del Settore "Provveditorato, Gare e Contratti",
- Mulinari dott.ssa Cristina, istruttore direttivo del Settore "Provveditorato, Gare e Contratti",
- Ronzan dott.ssa Antonella, istruttore direttivo dell'Istituzione Biblioteca Civica Bertoliana,
- Trevisiol dott. Michele, funzionario del Settore "Provveditorato, Gare e Contratti".

La Commissione prende atto che sono state inviate le seguenti richieste di regolarizzazione/integrazione alle sottoelencate imprese partecipanti:

Alc. 3
Alc. 3
Alc. 3
Alc. 3

OPERATORE ECONOMICO	INDIRIZZO	RICHIESTA	DOCUMENTI RICHIESTI
COOPERATIVA EUROPA SERVIZI	Via N. Miraglia 15/A 80143 NAPOLI	PGN. 92803 DEL 21/11/2014	referenze MPS e Deutsche Bank spa conformi a quanto richiesto dal paragrafo 13.1.2 del disciplinare di gara
SGS SOCIETA' GESTIONE SERVIZI srl	Via Ciccarello 22/C 89132 Reggio Calabria	PGN. 92795 DEL 21/11/2014	referenze MPS e BNL conformi a quanto richiesto dal paragrafo 13.1.2 del disciplinare di gara
GARERI SERVIZI AMBIENTALI SRL	Via Lucrezia Della Valle 88100 CATANZARO	PGN. 92705 DEL 21/11/2014	referenze Banche UBI Banca Carime e Banca Popolare del Mezzogiorno conformi a quanto richiesto dal paragrafo 13.1.2 del disciplinare di gara e precisazione servizio analogo
CONSORZIO STABILE MAST S.C.A.R.L.	Via Ronciglione, 3 00191 ROMA	PGN. 92788 DEL 21/11/2014	referenze bancarie MPS spa e Unipol Banca spa conformi a quanto richiesto dal paragrafo 13.1.2 del disciplinare di gara e copia autentica atto

A

Albino

Opera Cont

			costitutivo e statuto del Consorzio
PULITORI ED AFFINI SPA (CAPOGRUPPO) e INFINITAS MULTISERVIZI CONSORZIO STABILE SCARL (MANDANTE)	Via A. Grandi, 2 BRESCIA	PGN. 92726 DEL 21/11/2014	referenze bancarie Infinitas mancanti e posizioni inps, inail e ag. Entrate Infinitas e dichiarazione impegno in caso di aggiudicazione di uniformarsi alla disciplina vigente per RTI
PUL SERVICE SRL	Via G. Pintor, 111 47521 CESENA (FC)	pgn. 92714 del 21/11/2014	referenze bancarie banca Carim e BCC di Gatteo conformi a quanto richiesto dal paragrafo 13.1.2 del disciplinare di gara
PULISTAR SRL - MERANESE SERVIZI SPA	MAZZANO (BS)	PGN. 92841 DEL 21/11/2014	referenze bancarie in originale per entrambe le ditte
C.E.M. CONSORZIO STABILE EUROPEO MULTISERVICE	Via Cintia is. 45 80126 Napoli	PGN. 92699 DEL 21/11/2014	referenze bancarie MPS e BCC Napoli per Consorzio e referenze bancarie MPS e Unicredit Consorziata esecutrice Clean Service conformi a quanto richiesto dal paragrafo 13.1.2 del

Milano *Milano* *Alce 5* *com*

			disciplinare di gara
PDP SOCIETA' COOPERATIVA	Via Caduti Strage di Bologna, 15 75125 BARI	PGN. 92792 DEL 21/11/2014	referenze Banca Popolare di Bari e Banca popolare del Mezzogiorno conformi a quanto richiesto dal paragrafo 13.1.2 del disciplinare di gara
GAMBA FACILITY MANAGEMENT SPA	Via Crescenzo, 9 00193 ROMA	pgn. 92818 del 21/11/2014	referenze Banca di Imola spa e Banca di credito popolare conformi a quanto richiesto dal paragrafo 13.1.2 del disciplinare di gara
L'AMBIENTE SRL	Via Lenzi, 5 98123 MESSINA	PGN. 92776 DEL 21/11/2014	referenza Credito siciliano spa conforme a quanto richiesto dal paragrafo 13.1.2 del disciplinare di gara
SE.G.I. SRL	C.da Carigliato snc 87046 MONTALTO UFFUGO (CS)	PGN. 92744 DEL 21/11/2014	referenza Credito coop. Mediocrati conforme a quanto richiesto dal paragrafo 13.1.2 del disciplinare di gara
CONSORZIO CENTRO SERVIZI SOCIETA'	Via De Cattani 174 50145 FIRENZE	PGN. 92749 DEL 21/11/2014	referenza BCC Pontassieve per Consorzio e

Milano

6
Steno Carde

CONSORTILE A R.L.			esecutrice Italiana servizi srl conformi a quanto richiesto dal paragrafo 13.1.2 del disciplinare di gara
KUADRA SPA - ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Via Malta, 2/4 16121 GENOVA	PGN. 92827 DEL 21/11/2014	referenza Banco di Napoli spa Kuadra conforme a quanto richiesto dal paragrafo 13.1.2 del disciplinare di gara
GRATTACASO SRL SOCIETA' DI SERVIZI	SAVONA	PGN. 92750 DEL 21/11/2014	referenza bancaria BNL conforme a quanto richiesto dal paragrafo 13.1.2 del disciplinare di gara
SKILL SOCIETA' CONSORTILE - ISS ITALIA IMPRESA SERVIZI SPECIALI	VIGONZA (PD)	PGN. 92812 DEL 21/11/2014	referenza Banca Popolare di Vicenza per Skill conforme a quanto richiesto dal paragrafo 13.1.2 del disciplinare di gara
PFE SPA	Viale Gran Sasso, 11 20131 MILANO	PGN. 92783 DEL 21/11/2014	referenza Banca Nuova spa conforme a quanto richiesto dal paragrafo 13.1.2 del disciplinare di gara
GSi GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	Viale Adriano Olivetti 8 10010 COLLERETTO GIACOSA (TO)	PGN. 92735 DEL 21/11/2014	dichiarazione banca Sella conforme a quanto richiesto dal paragrafo 13.1.2 del

Alcova
Alcova → *Alcova* *Conti*
Alcova

			disciplinare di gara
UNILABOR SOC. CONS. A R.L.	Via Del Commercio snc 36021 BARBARANO VICENTINO (VI)	pgn. 92833 del 21/11/2014	atto costitutivo e statuto in copia autentica

La Commissione esamina la documentazione prodotta dalle ditte e rileva che:

1) La **Cooperativa Europa Servizi** con lettera del 21/11/2014, pgn. 93036 del 24/11/2014, in risposta alle richieste della stazione appaltante:

- ha dichiarato di essersi avvalsa dell'art. 41 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 presentando in sede di gara non solo le due referenze bancarie seppur prive della dicitura richiesta, ma di avere anche allegato una debita giustificazione di tale mancanza, accludendo altri elementi di prova, ossia copia conforme dei bilanci dell'ultimo triennio e dichiarazione in merito al fatturato globale e specifico relativo all'ultimo triennio e che in questo modo ha creduto in buona fede di poter offrire ampia prova di possedere una capacità economico-finanziaria più che adeguata alla partecipazione alla gara;
- ha contestato l'applicabilità del comma 1-ter dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. asserendo che l'ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni contrasta in modo evidente con la sovrabbondanza della documentazione presentata dalla Cooperativa;
- ha osservato che laddove la stazione appaltante non voglia riconoscere la idoneità degli elementi altresì forniti, avrebbe dovuto quanto meno riconoscere che la Cooperativa Europa Servizi non si è macchiata di alcuna incompletezza, mancanza o irregolarità essenziale ma ha solo interpretato diversamente quanto prescritto e richiamato, e quindi al limite procedere alla sua esclusione senza applicare il comma 3 dell'articolo 46 del D.Lgs. 163/06;
- ha invitato la Stazione Appaltante a rivedere la propria posizione o, in subordine, al fine di evitare l'aprirsi di una disputa giudiziaria, a richiedere, congiuntamente con la Cooperativa Europa Servizi, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex A.V.C.P.) un Parere per la Soluzione delle Controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. 163/06.

Con nota pgn. 93474 del 24/11/2014 il RUP ha specificato che:

- la Stazione appaltante ha optato, nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per richiedere ai concorrenti della procedura

Allegato

→

Per l'Archivio Contabile

de quo, il possesso di tutti i requisiti speciali così come elencati nel relativo Disciplinare di gara. La Cooperativa Europa Servizi, nella parte 2 punto 3 dell'istanza di partecipazione alla gara, ha dichiarato il possesso degli stessi, ivi comprese le referenze bancarie contemplate ed altresì materialmente presentate, salvo poi allegare una dichiarazione ove si sostiene l'impossibilità di fornire le dichiarazioni bancarie prescritte per difetto di linee di credito specifiche presso gli istituti bancari interpellati.

- Viste le chiare ed inequivoche disposizioni del Disciplinare di gara, le ulteriori precisazioni e pareri a supporto, di cui al n. 12 delle FAQ pubblicate nel sito istituzionale dell'Ente, pertinenti all'oggetto delle domande ivi riportate, il presupposto del possesso di una linea di credito specifica non è necessario, né sussistente in relazione alla produzione delle dichiarazioni secondo le modalità prescritte.
- Dalla dichiarazione inserita nella busta A "documentazione amministrativa" datata 4.11.2014 si può desumere il tentativo di ricorso da parte dell'impresa alla facoltà di cui all'articolo 41, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante la produzione di altri documenti, considerati idonei dalla stazione appaltante, ai fini della prova del possesso dei requisiti speciali di capacità indicati.
- L'ammissione da parte della stessa impresa delle proprie deficienze documentali nelle osservazioni di cui alla nota PEC del 21.11.2014, non integra, per Questa stazione appaltante, il presupposto per ricorrere ad ulteriori e suppletivi chiarimenti interpretativi della fattispecie; sarà la Commissione giudicatrice, cui si rinvia, a valutare la validità delle dichiarazioni rese e degli elementi documentali prodotti ai fini dell'ulteriore dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti: qualora anche dagli stessi non dovesse risultare palese la necessaria solidità e capacità economico-finanziaria di codesta impresa per partecipare alla gara in oggetto, non potrà che verificarsi l'ipotesi di esclusione dalla stessa ai sensi di Legge.

Con nota pgn. 93961 del 25/11/2014 la Cooperativa Europa Servizi:

- ha precisato che con la nota del 21/11/14 non avrebbe ammesso la propria deficienza documentale, ma ha unicamente ribadito la propria posizione fondata su due presupposti:
 - che la richiesta della Stazione Appaltante richiedeva surrettiziamente ai concorrenti l'apertura di una linea di credito, dato che gli Istituti Bancari (o almeno quelli di cui la stessa

Luca
Milano
Ala
Quar
Com

è cliente, ossia Deutsche Bank e Monte dei Paschi di Siena) solo in quel caso rilasciano le referenze con la dicitura prevista:

- che il complesso della documentazione presentata poteva equivalere nell'insieme ad una modalità alternativa, ma egualmente valida, per dimostrare una capacità economico-finanziaria adeguata;
- ha fatto presente che con la nota del 21/11/14 la Cooperativa Europa Servizi non ha contestato il diritto della Stazione Appaltante di procedere all'esclusione nel caso avesse ritenuto di riscontrare nella documentazione presentata una mancata corrispondenza con quanto richiesto, bensì ha contestato l'applicabilità nella fattispecie del comma 1-ter dell'articolo 46 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., poiché esso riguarda i casi di irregolarità, mancanza ed incompletezza e non certo di diversa interpretazione di quanto previsto dal Disciplinare e dagli altri atti di gara.

Con ulteriore nota pgn. 95815 del 01/12/2014 la Cooperativa Europa Servizi:

- ha allegato le lettere degli Istituti di credito che emisero le referenze bancarie presentate in sede di gara nelle quali dichiarano di non poter fare esplicito riferimento alle capacità finanziarie dell'azienda rapportata all'importo a base di gara per l'assenza di specifiche linee di credito,
- Ha ribadito che la richiesta della dicitura equivaleva de facto a richiedere ai concorrenti una linea di credito per partecipare alla gara sfavorendo la partecipazione di imprese che operano con mezzi propri e di avere motivato l'assenza della dicitura prevista con la possibilità offerta dall'art. 41 del D.Lgs. 163/2006 di dimostrare la propria capacità economica con altri mezzi di prova.

La Commissione rileva che:

- nel modulo di domanda di ammissione e dichiarazioni di gara la Cooperativa Europa Servizi nella parte n. 2, punto 3 ha dichiarato *"che l'Impresa dispone di adeguati mezzi finanziari ad assumere ed eseguire la prestazione oggetto dell'appalto, dimostrata dalla presentazione di apposite referenze da parte istituti bancari o intermediari, autorizzati ai sensi del D.L.vo n. 385/1993, in conformità a quanto richiesto dal paragrafo § 13.1.2) del Disciplinare di Gara). Le dichiarazioni sono state rilasciate da Monte dei Paschi di Siena – Agenza 5 – Via Scarlatti – Napoli e Deutsche Bank – Agenzia L – Via Mascagni 25 – Napoli."*

M

Alunni

Di Andrea Contino

- All'interno della busta A "documentazione amministrativa la Cooperativa Europa Servizi ha inserito un altro foglio nel quale ha dichiarato che gli Istituti di credito presso i quali è titolare di conti correnti per riportare la dicitura richiesta nel disciplinare di gara "è in possesso delle capacità finanziarie ed economiche per far fronte agli impegni della gara d'appalto di cui all'oggetto" chiedono l'apertura di una linea di credito, che la cooperativa Europa Servizi ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con i propri mezzi finanziari e che l'art. 41 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 consente di dimostrare la propria capacità economico – finanziaria anche con altra documentazione, allegando copia dei bilanci 2011, 2012 e 2013 e una dichiarazione sul fatturato globale per i medesimi anni.

La Commissione, dà quindi atto, che vi è stata in sede di presentazione della documentazione amministrativa, con modalità non formalmente ineccepibili, una, seppure non particolarmente articolata, motivata dichiarazione della Cooperativa di avvalersi dell'art. 41 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 con produzione di documentazione alternativa alle referenze bancarie non conformi a quanto richiesto nel disciplinare di gara e procede quindi all'analisi della documentazione alternativa prodotta dalla quale si evince che:

- i bilanci presentati presentano per tutti e tre gli anni una perdita d'esercizio (anno 2013 perdita di € 39.989, anno 2012 perdita di € 25.866, anno 2011 perdita di € 10.279).
- gli indici di redditività calcolati sull'ultimo bilancio presentato sono negativi pur in presenza di buoni indici patrimoniali e di liquidità tali da far indurre il possesso della capacità economico-finanziaria al limite necessaria.

La Commissione ritiene, pertanto, che la Cooperativa Europa Servizi abbia sufficientemente dimostrato con idonea documentazione la propria capacità economico-finanziaria per la partecipazione alla gara avvalendosi di quanto disposto dall'art. 41 comma 3 del Codice e conseguentemente la cooperativa viene **AMMESSA** a partecipare alla gara.

Inoltre, in considerazione del fatto che nella busta A citata la cooperativa aveva inserito la dichiarazione contenente la motivazione dell'impossibilità di produrre le referenze bancarie conformi a quanto prescritto nel disciplinare di gara e la documentazione alternativa al fine di comprovare la propria capacità economico – finanziaria la Commissione ritiene che non si debba applicare la sanzione di cui all'art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

2) La ditta **SGS Società gestione servizi srl** con lettera pgn. 95732 del 01/12/2014 ha presentato:

[Handwritten signatures and initials]
11
Cant

- referenza bancaria rilasciata in data 27/11/2014 dalla Banca Nazionale del lavoro spa contenente il riferimento alla gara d'appalto e l'attestazione richiesta nel disciplinare di gara.
- ricevuta del versamento della sanzione pecuniaria di € 962,79,
- ha inoltre dichiarato di essere momentaneamente impossibilitata a produrre la referenza del Monte dei Paschi di Siena riportante l'attestazione richiesta dal disciplinare di gara a causa della prolungata assenza del Direttore dell'Istituto, unica persona autorizzata a fornire la referenza, allegando copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi della Società G.S.A. srl scissa dal 01/01/2013 nella Società SGS srl.

La Commissione rileva che:

- nel modulo di domanda di ammissione e dichiarazioni di gara la ditta SGS Società Gestione Servizi srl nella parte n. 2, punto 3 ha dichiarato *“che l'Impresa dispone di adeguati mezzi finanziari ad assumere ed eseguire la prestazione oggetto dell'appalto, dimostrata dalla presentazione di apposite referenze da parte istituti bancari o intermediari, autorizzati ai sensi del D.L.vo n. 385/1993, in conformità a quanto richiesto dal paragrafo § 13.1.2) del Disciplinare di Gara). Le dichiarazioni sono state rilasciate da Banca Nazionale del Lavoro Filiale di Reggio Calabria e Monte dei Paschi di Siena Filiale di Reggio Calabria.”*
- La ditta SGS in sede di partecipazione alla gara non ha dichiarato, né motivato altrimenti di volersi avvalere dell'art. 41 comma 3 del D. Lgs. 163/2006: *“Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”*;
- Il tentativo, peraltro postumo, di avvalersi dell'art. 41 comma 3 per ovviare alla carenza della dichiarazione resa dal Monte dei Paschi di Siena che non attesta che la ditta *“è in possesso delle capacità finanziarie ed economiche per far fronte agli impegni della gara d'appalto di cui all'oggetto”* non è supportato da giustificati motivi visto che l'unico motivo addotto è l'assenza del Direttore dell'Istituto. Pertanto, alla luce di quanto sopraesposto, la ditta **SGS Società gestione servizi srl** viene **ESCLUSA** dalla partecipazione alla gara.

3) La ditta **GARERI SERVIZI AMBIENTALI SRL** con lettera pgn. 95734 del 01/12/2014 ha rilevato che le banche per rilasciare le referenze bancarie con le modalità richieste hanno necessità di istruire una pratica con tempi abbastanza lunghi e pertanto solo la Banca Popolare del

W. L. ...

Dei ...

Mezzogiorno, da poco Banca Popolare dell'Emilia Romagna, avrebbe ritenuto di poter integrare la suddetta referenza.

La ditta, sostenendo che per giustificati motivi trova applicazione quanto previsto dall'art. 41 comma 3 del Codice dei contratti, ha trasmesso:

- integrazione della referenza bancaria rilasciata dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna,
- copia dei bilanci degli anni 2011-2012-2013,
- dichiarazione inerente il fatturato globale e specifico dell'azienda.

Ha inoltre specificato quanto richiesto in merito al servizio analogo.

La Commissione rileva che:

- nel modulo di domanda di ammissione e dichiarazioni di gara la ditta Gareri servizi ambientali srl nella parte n. 2, punto 3 ha dichiarato "che l'Impresa dispone di adeguati mezzi finanziari ad assumere ed eseguire la prestazione oggetto dell'appalto, dimostrata dalla presentazione di apposite referenze da parte istituti bancari o intermediari, autorizzati ai sensi del D.L.vo n. 385/1993, in conformità a quanto richiesto dal paragrafo § 13.1.2) del Disciplinare di Gara). Le dichiarazioni sono state rilasciate da Banca popolare del Mezzogiorno Filiale di Catanzaro e Banca Carime Filiale di Catanzaro."
- La ditta Gareri servizi ambientali srl in sede di partecipazione alla gara non ha dichiarato, né motivato di volersi avvalere dell'art. 41 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 "*Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante*";
- l'integrazione della referenza bancaria rilasciata dalla Banca Popolare de.l'Emilia Romagna non contiene l'attestazione richiesta dal disciplinare di gara che "la ditta è in possesso delle capacità economiche e finanziarie per far fronte agli impegni della gara d'appalto di cui all'oggetto" o formule equivalenti ma solo una generica dichiarazione che la ditta dispone di risorse finanziarie e patrimoniali adeguate all'attività svolta e pertanto non integra la carenza riscontrata.
- La referenza presentata in sede di partecipazione alla gara, rilasciata dalla Banca Carime e non integrata, attesta esclusivamente che la ditta Gareri servizi ambientali è cliente e intrattiene rapporti fiduciari contraddistinti da correttezza e regolarità.

Allegato
Com #
13
Di Vito

- Il tentativo, peraltro postumo, di avvalersi dell'art. 41 comma 3 per ovviare alla carenza della dichiarazione resa dalla Banca Carime non è supportato da giustificati motivi visto che l'unico motivo addotto è "che le banche per rilasciare le referenze bancarie nel modo specifico richiesto hanno necessità di istruire una pratica con tempi abbastanza lunghi". Pertanto, alla luce di quanto descritto, la ditta **GARERI SERVIZI AMBIENTALI SRL** viene **ESCLUSA** dalla partecipazione alla gara

4) Il **CONSORZIO STABILE MAST SCARL** con nota pgn. 96023 del 01/12/2014 ha dichiarato di non essere in grado di produrre le referenze bancarie secondo quanto prescritto dal disciplinare di gara in quanto le banche con le quali il Consorzio ha rapporti non rilasciano attestazioni con diciture particolari ma secondo il loro modello prestabilito. Ha inoltre affermato di aver dimostrato la propria capacità economico finanziaria dichiarando due servizi svolti per oltre 4 milioni di euro e avendo un fatturato nel triennio di oltre 28 milioni di euro di soli servizi di pulizia.

Infine, ritiene che non sia dovuta la produzione dell'atto costitutivo del Consorzio in copia autentica in quanto il Consorzio ha partecipato in forma singola sotto forma di Società SCARL.

La Commissione rileva che:

- nel modulo di domanda di ammissione e dichiarazioni di gara, il Consorzio Stabile Mast scarl nella parte n. 2, punto 3 ha dichiarato *"che l'Impresa dispone di adeguati mezzi finanziari ad assumere ed eseguire la prestazione oggetto dell'appalto, dimostrata dalla presentazione di apposite referenze da parte istituti bancari o intermediari, autorizzati ai sensi del D.L.vo n. 385/1993, in conformità a quanto richiesto dal paragrafo § 13.1.2) del Disciplinare di Gara). Le dichiarazioni sono state rilasciate da Banca Monte dei Paschi di Siena - Roma Agenzia 75-Via Flaminia 480 Roma e UGF Banca spa Via Flaminia Nuova, 209 00191 Roma."*
- Il Consorzio Stabile Mast scarl in sede di partecipazione alla gara non ha dichiarato, né motivato di volersi avvalere dell'art. 41 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 *"Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante"*, né ha prodotto alcuna documentazione alternativa alle referenze bancarie al fine di comprovare la propria capacità economico finanziaria;

21

Umberto

2014


Obbligato

- Le referenze bancarie prodotte in sede di partecipazione alla gara contengono generiche attestazioni circa l'esistenza e la regolarità dei rapporti con gli Istituti di credito;
- Il tentativo, peraltro postumo, di avvalersi dell'art. 41 comma 3 per ovviare alle carenze della dichiarazioni rese dalle banche non è supportato da giustificati motivi visto che l'unico motivo addotto è che *"le banche non rilasciano attestazioni con diciture particolari ma secondo il loro modello prestabilito"*, né è supportato da documentazione alternativa visto che vengono citate le dichiarazioni di servizi svolti effettuate in sede di gara per certificare il servizio analogo richiesto e viene genericamente citato il fatturato.
- Per quanto concerne la riscontrata e non sanata omissione della produzione in copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio, la Commissione rileva come il punto 15.16 del disciplinare di gara richieda, a pena di esclusione, la produzione dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate indipendentemente dal fatto che il Consorzio partecipi in proprio o per alcuni consorziati. La necessità della produzione dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio in copia autentica anche nel caso di Consorzio che partecipa in proprio è precisata anche nel "MODELLO "D" - Domanda di ammissione e dichiarazione di gara" dove a pag. 11 tra gli allegati è previsto "(nel caso di partecipazione di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e lett. c), del D. Lvo. n. 163/2006, che concorrano in proprio ovvero per una o più imprese consorziate) Atto Costitutivo e Statuto del Consorzio, in copia autentica";

Pertanto, alla luce di quanto descritto, il **Consorzio Stabile Mast scarl** viene **ESCLUSO** dalla partecipazione alla gara

5) Il **CONSORZIO STABILE INFINITAS MULTISERVIZI SCARL** con nota pgn. 93887 del 25/11/2014 ha evidenziato che:

- trattandosi di Consorzio Stabile che partecipa per conto di tre Consorzi, espressamente indicate quali esecutrici del servizio, si è avvalso di quanto previsto dal punto 13.9 del disciplinare di gara che prevede che nel caso di Consorzi stabili i requisiti di cui al paragrafo 13.1 devono essere posseduti dal Consorzio ovvero dai singoli Consorzi esecutori secondo le modalità di cui all'art. 277 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", e pertanto ha prodotto le idonee referenze bancarie rilasciate alle tre società Consorzi esecutrici del servizio;



 M. / uce
 U. / uce
 D. / uce
 C. / uce
 15

- nell'istanza di partecipazione ha indicato l'Agenzia delle entrate competente e non ha indicato le posizioni INPS e INAIL precisando nella dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante di non avere posizioni INPS e INAIL in quanto il Consorzio è privo di personale dipendente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, richiesto al punto 15.21 b) del disciplinare di gara è chiaramente manifestato nella dichiarazione di intenti esibita in sede di gara.

La Commissione rileva che:

- il Consorzio Stabile Infinitas Multiservizi scarl ha dichiarato di partecipare alla gara quale mandante di un costituendo RTI ed ha indicato quali esecutrici del servizio le società Vivaldi & Cardino spa, Iscot Italia spa e La Lucente spa. Le società dichiarate quali esecutrici del servizio hanno prodotto idonee referenze bancarie, pertanto, visto l'art. 277 del DPR 207/2010 citato, il requisito del possesso delle referenze bancarie è soddisfatto dalle Consorziatrici esecutrici del servizio;
- nell'istanza di partecipazione il Consorzio stabile Infinitas Multiservizi scarl ha indicato l'Agenzia delle entrate competente, mentre nella allegata dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ha dichiarato che *"Il Consorzio non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana in quanto essendo priva di personale dipendente non possiede posizioni INPS e INAIL"*;
- nella dichiarazione sostitutiva contenuta nella busta "A" resa dalle ditte del costituendo RTI Pulitori ed Affini spa e Infinitas Multiservizi Consorzio stabile scarl le ditte dichiarano che *"si impegnano irrevocabilmente a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta Pulitori ed affini spa, impresa capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandante conformandosi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006."*

Pertanto, alla luce di quanto descritto, il **costituendo RTI Pulitori ed affini spa e Consorzio Stabile Infinitas Multiservizi scarl** viene **AMMESSO** alla partecipazione alla gara e non è dovuta la sanzione pecuniaria prevista :

6) La ditta **PUL SERVICE srl** con nota pgn. 95008 del 27/11/2014:

↑

11/11/2014

P. 101

16

Com. It.

- ha rilevato che quanto previsto nel disciplinare di gara in merito alle referenze bancarie che devono attestare il possesso delle capacità finanziarie ed economiche per fare fronte agli impegni della gara d'appalto di cui all'oggetto non appare in linea con i principi di adeguatezza e proporzionalità citando il parere ANAC 18 del 05/08/2014 in materia di Concessione di Servizi,
- Ha chiesto la revoca della richiesta di integrazione e/o regolarizzazione ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis, affermando che non si possa ravvisare, nelle difformità del contenuto delle referenze bancarie prodotte da Pulservice srl da quanto prescritto nel disciplinare di gara, una irregolarità essenziale;
- Ha chiesto la rimozione della comminazione della sanzione pecuniaria di € 962,79;
- Ha allegato la referenza prodotta dalla Banca di Credito Cooperativo di Gatteo conforme al testo contemplato dalla lex specialis;
- Ha allegato copia dell'ultimo bilancio depositato, quale altro documento idoneo ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 a comprovare la capacità finanziaria ed economica, ad integrazione della referenza bancaria Banca Carim.

Con nota pgn. 95293 del 28/11/2014 il RUP ha specificato che:

- la Stazione appaltante ha optato, nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per richiedere ai concorrenti della procedura de quo, il possesso di tutti i requisiti speciali così come elencati nel relativo Disciplinare di gara. La ditta Pul Service srl, nella parte 2 punto 3 dell'istanza di partecipazione alla gara, ha dichiarato il possesso degli stessi, ivi comprese le referenze bancarie contemplate ed altresì materialmente presentate, non dichiarando di volersi avvalere, altrimenti, della facoltà di cui all'art.41 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- al paragrafo 13.1 punto 2) del disciplinare di gara è previsto che l'attestazione del possesso del requisito speciale richiesto *“dovrà fare esplicitamente riferimento, a pena di esclusione, all'oggetto della presente gara, al relativo importo, nonché riportare almeno la seguente dicitura “è in possesso delle capacità finanziarie ed economiche per fare fronte agli impegni della gara d'appalto di cui all'oggetto”;*
- come chiarito con la comunicazione n. 12 alle FAQ pubblicate ne sito istituzionale dell'Ente, non si richiede la disponibilità di linee di credito specifiche, né particolari formule sacramentali ma quanto prescritto è funzionale ad una attestazione circa il fatto che

The bottom right of the page contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'Luis', another signature that is less legible, and a signature that looks like 'Alay'. To the right of these, there is a date '17' and a signature that appears to be 'Dhans'. Below the date and signature, there is another signature that looks like 'Cout'.

l'impresa, tra l'altro, offre sufficienti garanzie sul piano economico – finanziario, per far fronte all'appalto in gara, con attestazione dell'istituto bancario del comportamento positivo del cliente e della disponibilità finanziaria in relazione allo specifico appalto dovendo riportare almeno la dicitura che ne preveda l'esplicita considerazione;

- il riferimento al parere ANAC n. 18 del 05/08/2014 è fattispecie non sovrapponibile poiché ivi ci si confronta con la disciplina delle concessioni di servizi ex art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per le quali vige una disciplina attenuata; utili e conferenti supporti cognitivi e operativi a tal proposito sono, invece, da ritenere la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 3388 del 4 luglio 2014 e il parere ANAC n. 135 del 20 giugno 2014;
- si attesta il pervenimento di solo una delle referenze bancarie richieste esortando a provvedere conformemente anche per la referenza rimanente.


La ditta PUL SERVICE srl con nota pgn. 95696 del 01/12/2014:

- ha contestato l'orientamento della stazione appaltante in ordine alla circostanza citata;
- ha ribadito di ritenere che entrambe le referenze bancarie presentate soddisferebbero il requisito di capacità economica e finanziaria richiesto dalla lex specialis;
- ha rinnovato la richiesta di rimozione della comminazione della sanzione;

Successivamente, con nota pgn. 96128 del 02/12/2014, la ditta Pul Service srl:

- ha trasmesso copia del bonifico effettuato di € 962,79 quale sanzione pecuniaria;
- ha ritrasmesso copia della referenza bancaria prodotta da BCC Gatteo conforme al testo della lex specialis;
- ha ritrasmesso copia dell'ultimo bilancio depositato, quale altro documento idoneo ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 a comprova della capacità economica e finanziaria;
- ha precisato che il pagamento della sanzione di € 962,79 debba essere inteso come parte integrante della regolarizzazione richiesta e che qualora la documentazione prodotta non venisse considerata congrua alle richieste della stazione appaltante e la ditta dovesse essere esclusa, il pagamento della sanzione dovrà intendersi sostitutivo dell'escussione della polizza prodotta a garanzia dell'offerta.

La Commissione rileva che:




Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'Pul Service' and other smaller initials.

- la ditta Pul Service srl ha integrato la referenza bancaria prodotta dalla BCC Gatteo secondo quanto richiesto e ha trasmesso copia del bonifico effettuato di € 962,79 quale sanzione pecuniaria;
- nel modulo di domanda di ammissione e dichiarazioni di gara la ditta Pul Service srl nella parte n. 2, punto 3 ha dichiarato *“che l’Impresa dispone di adeguati mezzi finanziari ad assumere ed eseguire la prestazione oggetto dell’appalto, dimostrata dall’a presentazione di apposite referenze da parte istituti bancari o intermediari, autorizzati ai sensi del D.L.vo n. 385/1993, in conformità a quanto richiesto dal paragrafo § 13.1.2) del Disciplinare di Gara). Le dichiarazioni sono state rilasciate da Banca Carim e BCC Gatteo.”*
- La ditta Pul Service srl in sede di partecipazione alla gara non ha dichiarato, né motivato di volersi avvalere dell’art. 41 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 *“Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”*, né ha prodotto alcuna documentazione alternativa alle referenze bancarie al fine di comprovare la propria capacità economico finanziaria.
- La referenza bancaria prodotta da Banca Carim cita nell’oggetto la gara c’ appalto ed il CIG senza indicarne l’importo e dichiara che la ditta Pul Service srl è conosciuta presso l’Istituto e che attualmente opera correttamente onorando i propri impegni con regolarità e puntualità.

Il tentativo, peraltro postumo, di avvalersi dell’art. 41 comma 3 per ovviare alla carenza della dichiarazione resa dalla Banca Carim non è supportato da giustificati motivi. Pertanto, alla luce di quanto descritto, la ditta **PUL SERVICE srl** viene **ESCLUSA** dalla partecipazione alla gara.

7) Il costituendo **R.T.I. PULISTAR SRL – MERANESE SERVIZI SPA** con nota pgn. 96037 dell’1.12.2014 ha presentato le referenze bancarie richieste in originale e con pec pgn. 95891 del 01/12/2014 ha prodotto copia dell’avvenuto bonifico della sanzione pecuniaria di € 962,79. Quindi l’associazione temporanea di imprese tra la ditta Pulistar s.r.l. e Meranese Servizi S.p.A. viene **AMMESSA** alla partecipazione alla gara;

8) il **CONSORZIO STABILE EUROPEO MULTISERVICE** con nota pgn 95823 dell’1.12.2014 ha presentato la referenza bancaria di BCC Credito Cooperativo di Napoli conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, rilasciata al Consorzio, oltre alla ricevuta del versamento della sanzione pecuniaria di € 962,79.



 19

Ha affermato di essere impossibilitato a produrre le altre referenze bancarie richieste secondo quanto prescritto, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara, stante l'impossibilità dei Direttori di Filiale di discostarsi dai testi standard previsti dalla direzione centrale delle banche interpellate.

Ha quindi presentato i bilanci degli ultimi tre esercizi del Consorzio e della Consorziata Clean Service e una attestazione delle linee di credito aperte in favore di quest'ultima dalla banche Monte dei Paschi di Siena e Banca Unicredit, affermando di avvalersi della previsione dell'art.41, comma 3 del D.Lgs 163/2006, ad integrazione delle referenze bancarie non conformi a quanto prescritto dal disciplinare di gara.

La Commissione rileva che:

- il disciplinare di gara al punto 13.9 prevede che nel caso di Consorzi stabili i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa devono essere posseduti direttamente dal Consorzio ovvero dai singoli Consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell'art. 277 del Regolamento su citato.
- nel modulo di domanda di ammissione e dichiarazioni di gara il Consorzio Stabile Europeo Multiservice nella parte n. 2, punto 3 ha dichiarato *“che l'Impresa dispone di adeguati mezzi finanziari ad assumere ed eseguire la prestazione oggetto dell'appalto, dimostrata dalla presentazione di apposite referenze da parte istituti bancari o intermediari, autorizzati ai sensi del D.L.vo n. 385/1993, in conformità a quanto richiesto dal paragrafo § 13.1.2) del Disciplinare di Gara). Le dichiarazioni sono state rilasciate da Monte dei Paschi di Siena ag. 18 Napoli e Banca di credito cooperativo di Napoli.”*
- nel modulo di domanda di ammissione e dichiarazioni di gara la Consorziata esecutrice Clean Service sas nella parte n. 2, punto 3 ha dichiarato *“che l'Impresa dispone di adeguati mezzi finanziari ad assumere ed eseguire la prestazione oggetto dell'appalto, dimostrata dalla presentazione di apposite referenze da parte istituti bancari o intermediari, autorizzati ai sensi del D.L.vo n. 385/1993, in conformità a quanto richiesto dal paragrafo § 13.1.2) del Disciplinare di Gara). Le dichiarazioni sono state rilasciate da Monte dei Paschi di Siena filiale di Acerra (NA) e Banca Unicredit filiale di Casalnuovo di Napoli.”*
- Il Consorzio Stabile Europeo Multiservice e la Consorziata esecutrice Clean Service sas in sede di partecipazione alla gara non hanno dichiarato, né motivato di volersi avvalere dell'art. 41 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 *“Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da*

*W. De...
Ala Ormai...
Cant...*

meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”, né hanno prodotto alcuna documentazione alternativa alle referenze bancarie al fine di comprovare la propria capacità economico finanziaria.

- La referenza bancaria non integrata, prodotta dalla banca Monte dei Paschi di Siena al Consorzio Stabile Europeo Multiservice, attesta che il medesimo intrattiene un rapporto di conto corrente condotto con regolarità e correttezza e che l'impresa appare ad oggi in grado di far fronte regolarmente agli impegni che assume in base alle proprie capacità economiche e finanziarie, mentre le referenze bancarie prodotte da Monte dei Paschi di Siena e da Banca Unicredit alla consorziata esecutrice Clean service sas attestano rispettivamente che l'impresa “ha sinora fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e la nostra relazione procede con correttezza e reciproca soddisfazione” ed “è cliente e opera regolarmente con questa banca e riscuote consensi in ordine alla competenza operativa ed alla correttezza commerciale” .

La Commissione rileva che il tentativo, peraltro postumo, di avvalersi dell'art. 41 comma 3 per ovviare alla carenza delle referenze bancarie non è supportato da giustificati motivi visto che l'unico motivo addotto è l'impossibilità dei Direttori di Filiale di discordarsi dai testi standard previsti dalla direzione centrale delle banche.

Oltretutto, dalla documentazione prodotta, si evince che il Consorzio non produce alcun utile ed ha una situazione di elevato indebitamento a breve termine verso banche mentre la Consorziata esecutrice Clean service a fronte di utili risibili presenta una situazione di elevato indebitamento a breve termine, situazione che pare confermare l'inidoneità finanziaria del concorrente ai fini dell'assunzione dell'appalto.

Pertanto, alla luce di quanto sopraesposto, la ditta C.E.M. CONSORZIO STABILE EUROPEO MULTISERVICE viene **ESCLUSA** dalla partecipazione alla gara.

9) la ditta **PDP SOCIETA' COOPERATIVA** con nota pgn 95297 del 28.11.2014:

- ha dato atto dell'oggettiva impossibilità di presentare le referenze bancarie nei termini specifici richiesti nella lex specialis, in quanto gli istituti bancari con cui intrattiene rapporti, nel rilasciare le referenze seguono degli schemi standard che, per indicazione delle direzioni centrali degli istituti stessi, non possono essere modificati;

*Lucre
PDP
21
Com
Alc*

- ha trasmesso quale documentazione alternativa alle referenze bancarie, ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs 163/2006, i bilanci degli ultimi tre esercizi e la dichiarazione del fatturato globale maturato nell'ultimo triennio.
- ha dichiarato di avere già presentato la suddetta documentazione alternativa in sedi di gara avendola inserita nel plico relativo alla comprova dei requisiti, a sua volta inserito nella busta A;

Con nota pgn. 95306 del 28/11/2014 il RUP ha precisato che:

- la Stazione appaltante, ha optato, nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per richiedere ai concorrenti della procedura de quo, il possesso di tutti i requisiti speciali così come elencati nel relativo Disciplinare di gara; la ditta PDP società cooperativa, nella parte 2 punto 3 dell'istanza di partecipazione alla gara, ha dichiarato il possesso degli stessi, ivi comprese le referenze bancarie contemplate ed altresì materialmente presentate non dichiarando di volersi avvalere, altrimenti, della facoltà di cui all'art. 41 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- Al paragrafo 13.1 punto 2) del Disciplinare di gara è previsto che l'attestazione del possesso del requisito speciale richiesto *“dovrà fare esplicitamente riferimento, a pena di esclusione, all'oggetto della presente gara, al relativo importo, nonché riportare almeno la seguente dicitura “è in possesso delle capacità finanziarie ed economiche per fare fronte agli impegni della gara d'appalto di cui all'oggetto”.*
- Come chiarito, altresì, con la comunicazione n. 12 alle FAQ pubblicate nel sito istituzionale dell'Ente, non si richiede la disponibilità di linee di credito specifiche, né particolari formule sacramentali ma quanto prescritto è funzionale ad un'attestazione circa il fatto che l'impresa, tra l'altro, offra sufficienti garanzie, sul piano economico-finanziario, per far fronte all'appalto in gara, con attestazione dell'istituto bancario del comportamento positivo del cliente e della disponibilità finanziaria in relazione allo specifico appalto dovendo riportarne almeno la dicitura che ne preveda l'esplicita considerazione.
- La cooperativa PDP, con le dichiarazioni presentate da parte della Banca popolare del Mezzogiorno e della Banca popolare di Bari, non ha soddisfatto la richiesta della stazione appaltante in relazione alla presenza della suddetta dicitura *“è in possesso delle capacità finanziarie ed economiche per fare fronte agli impegni della gara d'appalto di cui all'oggetto”* o formula da ritenersi sostanzialmente equivalente.

7

Ullmann

22

Allegato 2

- Nella nota pgn 95297 del 28.11.2014 inoltre, tralasciando la riportata tesi delle difficoltà dovute a schemi “standard”, presunti “immodificabili”, da parte delle Banche interpellate, la cooperativa PDP sostiene di volersi avvalere, a comprova del possesso dei requisiti citati, di quanto previsto dal paragrafo 15.28 del Disciplinare di gara, malgrado le prescrizioni dello stesso che si riportano letteralmente: “...fermo restando che la commissione di gara procederà ad effettuare le verifiche previste dall’art. 48 del Codice solo nel caso di estrazione del nominativo del concorrente in sede di sorteggio pubblico o nel caso in cui si classifichi primo o secondo nella graduatoria di merito”.
- Visto quanto sopra descritto e tenendo conto dei consolidati orientamenti in materia (vedasi Consiglio di Stato, sez. III, n. 3388 del 4 luglio 2014 ed il parere ANAC n. 135 del 20 giugno 2014), si invita codesta rispettabile società alla doverosa integrazione e/o regolarizzazione della documentazione presentata nei termini e con le modalità già indicate.

La cooperativa PDP con nota pgn. 96031 del 01/12/2014 ha ribadito l’impossibilità di produrre le referenze bancarie come richieste dalla stazione appaltante sostenendo di volersi avvalere della previsione dell’art. 41 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 producendo la documentazione alternativa ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 13.1.2) del disciplinare di gara, documentazione che per errore materiale avrebbe già inserito nel plico relativo alla comprova dei requisiti inserito nella busta “A”.

La Commissione rileva che:

- nel modulo di domanda di ammissione e dichiarazioni la cooperativa PDP nella parte n. 2, punto 3 ha dichiarato “che l’Impresa dispone di adeguati mezzi finanziari ad assumere ed eseguire la prestazione oggetto dell’appalto, dimostrata dalla presentazione di apposite referenze da parte istituti bancari o intermediari, autorizzati ai sensi del D.L.vo n. 385/1993, in conformità a quanto richiesto dal paragrafo § 13.1.2) del Disciplinare di Gara). Le dichiarazioni sono state rilasciate da Banca popolare del Mezzogiorno e Banca Popolare di Bari.”
- La cooperativa PDP in sede di partecipazione alla gara non ha dichiarato, né motivato di volersi avvalere dell’art. 41 comma 3 del D. Lgs. 163/2006: “Se il cor.corrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo

Alex
 (Michele)
 23
 G. M.

dalla stazione appaltante”, né ha prodotto alcuna documentazione alternativa alle referenze bancarie al fine di comprovare la propria capacità economico finanziaria;

- Nella busta A “documentazione amministrativa” la cooperativa PDP ha inserito un'altra busta chiusa e sigillata denominata “Documentazione a comprova dei requisiti”. La presentazione facoltativa di tale busta era prevista del disciplinare di gara al punto 15.28 che così testualmente recita: “il concorrente può inserire all'interno della busta “A”, in separata busta chiusa e sigillata, la documentazione a comprova dei requisiti di cui al paragrafo 13, fermo restando che la commissione di gara procederà ad effettuare le verifiche previste dall'art.48 del codice solo nel caso di estrazione del nominativo del concorrente in sede di sorteggio pubblico o nel caso in cui si classifichi primo o secondo nella graduatoria di merito”. La Commissione, all'unanimità, dispone la non apertura della busta relativa alla comprova dei requisiti in quanto il concorrente PDP Società Cooperativa non è compreso tra gli estratti.
- il tentativo di avvalersi dell'art. 41 comma 3 per ovviare alla carenza delle referenze bancarie non è supportato da giustificati motivi visto che l'unico motivo addotto è che “gli istituti bancari seguono uno schema standard che per indicazione delle direzioni centrali degli Istituti non può essere modificato”;
- in ogni caso, dalla documentazione prodotta si evince che la cooperativa PdP a fronte di utili risibili nell'ultimo bilancio presenta debiti ampiamente superiori all' attivo circolante. situazione che pare confermare l'inidoneità finanziaria del concorrente ai fini dell'assunzione dell'appalto.

Pertanto, alla luce di quanto sopraesposto, la cooperativa PDP viene **ESCLUSA** dalla partecipazione alla gara.

10) La ditta **L'Ambiente s.r.l.** con nota pgn 94579 del 27.11.2014 ha presentato la referenza bancaria emessa da Credito Siciliano con l'attestazione richiesta dal disciplinare di gara al punto 13.1.2) e la ricevuta del bonifico relativo al pagamento della sanzione di € 962,79. Alla luce di quanto sopra esposto la ditta L'Ambiente s.r.l. viene **AMMESSA** alla partecipazione alla gara.

11) La ditta **SE.GI. s.r.l.** con nota pgn 95714 del 01.12.2014 ha presentato la referenza bancaria di Unicredit Banca con l'attestazione richiesta dal disciplinare di gara al punto 13.1.2.

La Commissione, alla luce di quanto sopraesposto, **AMMETTE** la ditta SE.GI s.r.l. alla partecipazione alla gara. La Commissione prende atto che la ditta non ha prodotto la ricevuta del

Albani

[Handwritten mark]

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

versamento della sanzione, pertanto, verrà sollecitato il pagamento e, in caso di mancato versamento si procederà all'escussione parziale della cauzione provvisoria.

12) Il **Consorzio Centro Servizi Società Consortile a r.l.**, con nota pgn. 95713 del 01/12/2014 ha presentato le referenze bancarie della Banca di credito cooperativo di Pontassieve con l'attestazione richiesta dal disciplinare di gara al punto 13.1.2 sia per il Consorzio che per l'impresa Consorziata esecutrice Italiana Servizi srl. Ha richiesto, inoltre, la non applicazione della comminazione della sanzione di € 962,79 ritenendo che i rilievi mossi non costituiscano irregolarità essenziali e quindi non possano essere ricondotti nell'alveo normativo delle modifiche apportate dal legislatore all'art. 38 comma 2 bis e dell'art. 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006. La Commissione, vista la documentazione prodotta, **AMMETTE** il Consorzio Centro Servizi Società Consortile a r.l. alla partecipazione alla gara. Per quanto concerne la sanzione visto che il punto 13.1.2) del disciplinare di gara prevede che l'attestazione rilasciata dalle banche dovrà fare esplicitamente riferimento, a pena di esclusione, all'oggetto della gara, al relativo importo, nonché riportare almeno la seguente dicitura "è in possesso delle capacità finanziarie ed economiche per fare fronte agli impegni della gara d'appalto di cui all'oggetto" conferma l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis e dell'art. 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006 relativamente alla quale verrà sollecitato il pagamento e, in caso di mancato versamento, si procederà all'escussione parziale della cauzione provvisoria.

13) Il costituendo **R.T.I. KUADRA SPA - ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA** con nota pgn 94822 del 27.11.2014 ha presentato la referenza bancaria emessa da Banco di Napoli con l'attestazione richiesta dal disciplinare di gara al punto 13.1.2 e la ricevuta del versamento della sanzione di € 962,79.

Alla luce di quanto sopra esposto il costituendo R.T.I. KUADRA SPA - ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA viene **AMMESSO** alla partecipazione alla gara.

14) La ditta **Grattacaso Società di Servizi srl** con nota pgn 95674 dell'1.12.2014 ha presentato le referenze bancarie richieste con l'attestazione prevista dal disciplinare di gara al punto 13.1.2. La Commissione, alla luce della documentazione prodotta, **AMMETTE** la ditta Grattacaso Società di Servizi alla partecipazione alla gara. La Commissione prende atto che la ditta non ha prodotto la ricevuta del versamento della sanzione, pertanto, verrà sollecitato il pagamento e, in caso di mancato versamento, si procederà all'escussione parziale della cauzione provvisoria

Luca...
...
...
25
...

15) La ditta **Skill Società Consortile a r.l.** con nota pgn 95283 del 28.11.2014 ha presentato la referenza bancaria resa dalla Banca Popolare di Vicenza con l'attestazione richiesta dal disciplinare di gara al punto 13.1.2 e copia della distinta del bonifico bancario di € 962,79 a titolo di versamento della sanzione pecuniaria.

Ha inoltre chiesto, in considerazione del fatto che la referenza bancaria oggetto di regolarizzazione, pur mancando della specifica dicitura richiesta, faceva riferimento all'oggetto della gara e al relativo importo, di procedere in autotutela derubricando l'irregolarità rilevata a non essenziale e di ritirare l'applicazione della sanzione pecuniaria comminata.

La Commissione, vista la documentazione prodotta, **AMMETTE** ditta **Skill Società Consortile a r.l.** alla partecipazione alla gara. Per quanto concerne la sanzione visto che il punto 13.1.2) del disciplinare di gara prevede che l'attestazione rilasciata dalle banche dovrà fare esplicitamente riferimento, a pena di esclusione, all'oggetto della gara, al relativo importo, nonché riportare almeno la seguente dicitura "è in possesso delle capacità finanziarie ed economiche per fare fronte agli impegni della gara d'appalto di cui all'oggetto" conferma l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis e dell'art. 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006.

16) La ditta **PFE S.p.A.** con nota pgn 94757 del 27.11.2014 ha presentato la referenza bancaria emessa da Banca Nuova con l'attestazione richiesta dal disciplinare di gara al punto 13.1.2 e la ricevuta del bonifico relativo alla sanzione di € 962,79. Alla luce di quanto sopraesposto la ditta PFE S.p.A. viene **AMMESSA** alla partecipazione alla gara.

17) La ditta **GSI Gestione Servizi Integrati s.r.l.** con nota pgn 95289 del 28.11.2014 ha presentato la referenza bancaria emessa da Banca Sella con l'attestazione richiesta dal disciplinare di gara al punto 13.1.2 e la ricevuta del versamento della sanzione di € 962,79. Alla luce di quanto sopraesposto la ditta GSI Gestione Servizi Integrati s.r.l. viene **AMMESSA** alla partecipazione alla gara.

18) La ditta **UNILABOR SOC. CONS. A R.L.** con nota pgn. 96157 del 2.12.2014 ha presentato copia autenticata dal Notaio dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio, come chiesto al punto 15.16 del disciplinare di gara e copia del bonifico del versamento della sanzione di € 962,79. Alla luce di quanto sopraesposto la ditta UNILABOR SOC. CONS. A R.L. viene **AMMESSA** alla partecipazione alla gara.

Handwritten signature
26

Handwritten signature

19) La ditta **Gamba Facility Management S.p.A** non ha risposto alla richiesta P.G.N. 92818 del 21 novembre 2014 con la quale era stata chiesta la regolarizzazione delle referenze bancarie presentate rammentando che qualora la Società non provvedesse alla richiesta integrazione e/o regolarizzazione, nei tempi e modi prescritti, si procederà con l'esclusione della stessa dalla procedura di gara ed ai connessi adempimenti ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Alla luce di quanto sopraesposto la ditta **Gamba Facility Management S.p.A.** viene **ESCLUSA** dalla partecipazione alla gara.

La Commissione, infine, verifica la documentazione prodotta ed acquisita d'Ufficio in merito al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria delle sorteggiate ditte Gruppo New Progress s.r.l. Soc.Cons., L'Operosa Società Cooperativa a r.l., L'Ambiente s.r.l. e GE.S.A.P. s.r.l. e dà atto che le stesse hanno documentato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria richiesti.

Il Presidente dichiara pertanto escluse dalla partecipazione alla gara relativa al servizio di pulizia delle sedi comunali e giudiziarie del Comune di Vicenza e delle sedi della Biblioteca Civica Bertoliana" le seguenti ditte: SGS Società gestione servizi srl, Gareri Servizi Ambientali Srl, Consorzio Stabile Mast Scarl. Pul Service srl, C.E.M. Consorzio Stabile Europeo Multiservice, PDP società cooperativa, Gamba Facility Management S.p.A. per le motivazioni sopra riportate.

La seduta di gara viene chiusa alle ore 17:21.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione:

- dott.ssa Alessandra Pretto, Presidente



- Laura Casarotto



- dott.ssa Cristina Mulinari



- dott.ssa Antonella Ronzan



- dott. Michele Trevisiol



- Cinzia Milan, segretaria.

